



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 583 / 2016

Responsabile del procedimento: ANGELIN ANNAMARIA

Oggetto: **APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI SOCI ASSEGNATI ALL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VE 05 PER LA STAGIONE VENATORIA 2016/2017.**

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. gli artt. 24 e 25 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

visti:

- i. l’art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- ii. l’art. 22 della legge regionale Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, che attribuisce alla Provincia la competenza ad assegnare agli Ambiti Territoriali di Caccia i cacciatori che ne hanno fatto richiesta;

premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

richiamata la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate “*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art.2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);

premesso che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione n. 78 dell'11 luglio 2014 la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a) il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b) il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento di assegnazione dei cacciatori agli Ambiti Territoriali di Caccia, a decorrere dal termine di presentazione delle domande stabilito dalla Città metropolitana;
- iv. con ordine di servizio n. 3/2016 del 4 febbraio 2016 il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ha individuato la responsabile del presente procedimento;

visti:

- i. l'art. 14, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", secondo il quale, sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori, anche in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione;
- ii. il Regolamento di attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato con L.R. del Veneto n. 1/2007, la cui validità è stata rideterminata al 10.02.2017 con L.R. n. 3 del 9 febbraio 2016, e in particolare:
 - a. l'art. 10 comma 1, secondo cui i soci sono assegnati agli Ambiti Territoriali di Caccia dalla provincia;
 - b. l'art. 24, che pone limiti di densità venatoria specifici per la zona lagunare e valliva e che fissa pertanto la densità massima dei cacciatori ammessi al territorio avente questa particolare conformazione, tenendo conto del numero degli appostamenti individuati e del rapporto massimo di tre cacciatori per ogni appostamento, in sette cacciatori per ogni 100 ettari, stabilendo, inoltre, le condizioni di priorità per l'ammissione;
- iii. la cartografia di cui all'allegato B alla L.R. del Veneto n. 1/2007, che individua la conterminazione degli ambiti territoriali di caccia e del territorio lagunare-vallivo;

accertato che:

- i. con deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 2599 del 07/07/1998 e n. 143 del 23/01/2007 è stata sancita la non perentorietà del termine del 31 dicembre per la presentazione delle richieste di iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia, di cui all'art. 22 della L.R. n. 50/1993;
- ii. con deliberazione n. 30 del 19 gennaio 2016 la Giunta Regionale del Veneto ha fissato l'indice di densità venatoria massima negli Ambiti Territoriali di Caccia per stagione venatoria 2016/2017 in 1 cacciatore ogni 6 ettari di territorio agro-silvo-pastorale;
- iii. con determinazione dirigenziale n. 2300 del 31/08/2007 sono stati individuati gli appostamenti di caccia nella zona lagunare e valliva della laguna di Venezia, modificati da ultimo con la determinazione dirigenziale n. 2170 dell'11.08.2014 che ne ha stabilito in 623 il numero complessivo;
- iv. con circolare prot. n. 86255 del 20 ottobre 2015 il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ha disciplinato le modalità d'iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia della Città metropolitana di Venezia per l'annata venatoria 2016/2017;

dato atto che:

- i. l'A.T.C. VE5 è per la totalità costituito da territorio lagunare e vallivo e che pertanto l'accesso dei cacciatori in questa particolare zona è limitato secondo quanto stabilito dall'art. 24 dell'allegato A alla L.R. 1/2007;
- ii. il limite della densità venatoria massima risulta pertanto essere di 1869 cacciatori, calcolato in ragione di tre per ciascun appostamento fisso;
- iii. i rinnovi delle iscrizioni da parte dei soci della stagione venatoria precedente e le nuove domande d'iscrizione risultano complessivamente inferiori al numero massimo di cacciatori ammissibili e che è

pertanto possibile procedere all'assegnazione all'Ambito Territoriale di Caccia anche dei richiedenti dopo il 31 dicembre 2015;

verificata la sussistenza, in capo ai cacciatori indicati nell'elenco allegato, dei requisiti previsti dalla legge e dalla circolare prot. n. 86255/2015 per la conferma della condizione di socio o per l'ammissione agli ATC veneziani;

preso atto che il responsabile del procedimento all'esito dell'istruttoria propone di assegnare, per la stagione venatoria 2016/2017, all'Ambito Territoriale di Caccia VE5 denominato "Laguna di Venezia" i cacciatori indicati nell'elenco allegato;

dato atto che il presente provvedimento è adottato entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande stabilito al 31 dicembre 2015, come previsto dalla D.G.P. n. 78 dell'11 luglio 2014;

d e t e r m i n a

1. di assegnare, per la stagione venatoria 2016/2017, all'Ambito Territoriale di Caccia VE5 denominato "Laguna di Venezia" n. 1.466 cacciatori, i cui dati anagrafici sono riportati nell'elenco allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la densità venatoria massima definita dall'art. 24 dell'Allegato A alla L.R. 1/2007, quantificata in 1.869 unità, non è stata superata;
3. di demandare al Comitato di Gestione dell'Ambito l'iscrizione nel registro dei soci dei cacciatori assegnati dalla Città metropolitana;
4. di riservarsi di apportare all'elenco le rettifiche che si renderanno necessarie a seguito del riscontro di eventuali errori materiali, o sulla base delle risultanze dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai cacciatori nella domanda di iscrizione o nel caso di esclusione di socio per motivi disciplinari decisa con deliberazione del Comitato Direttivo dell'A.T.C.;
5. di dare atto che i cacciatori che dovessero presentare richiesta d'iscrizione agli Ambiti successivamente al presente provvedimento saranno ammessi, previo parere favorevole dei rispettivi Comitati di Gestione, nei casi previsti dalla circolare prot. n. 86255 del 20 ottobre 2015 e verranno assegnati formalmente all'A.T.C. con un successivo provvedimento dirigenziale.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente